

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	19
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	31
INTERROGAZIONI:	
5-02242 Rossa: Accesso ai documenti non più coperti da segreto di Stato .....	11
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	67
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12
AVVERTENZA .....	18

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 20 maggio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.25.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e Andrea Augello.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**C. 3209-bis-A Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato in Commissione nella seduta dell'Assemblea del 18 maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver ricordato il che il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto di inserirlo nel ca-

lendarario dei lavori per la prossima settimana a partire da martedì 25 maggio 2010, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi, si è convenuto sull'opportunità di chiedere al Presidente della Camera che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea per la settimana prossima non abbia luogo prima di mercoledì, in modo che la Commissione possa concludere l'esame nella giornata di martedì 25 maggio, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva e del Comitato per la legislazione.

Ricorda altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di riprendere i lavori in Commissione dal testo portato all'esame dell'Assemblea e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo per la giornata di ieri, alle ore 11. successivamente è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore e del Governo, il quale è scaduto alle ore 11 di oggi.

Avverte che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti e ricorda che, secondo quanto convenuto, la Commissione li esaminerà nella seduta odierna. Per comodità dei lavori, gli emendamenti sono stati raccolti in due fascicoli: emendamenti del relatore e del Governo e relativo subemendamenti (*vedi allegato 1*) ed altri emendamenti presentati (*vedi allegato 2*).

Comunica che alcune delle proposte emendative presentate risultano inammissibili, in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle affrontate dal provvedimento. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 123-*bis* del regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori

spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo, la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Mariani 7-*quater*.0100, che prevede il differimento al 30 giugno 2010 del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009; l'emendamento 11.150 Zeller che modifica l'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con riguardo all'installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito precisando che debbano trovarsi oltre un chilometro di distanza dalle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione; l'emendamento Marinello 6-*bis*.150, che interviene sull'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di prevedere che l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e subappalti si applichi solo a chi ha commesso violazioni qualificabili come « gravi »; l'emendamento Lenzi 6-*bis*.0150 che abroga il comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che reca disposizioni concernenti il Dipartimento di protezione civile nonché l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 che reca una norma di interpretazione autentica di talune disposizioni che stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi delle stesse non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità.

Risulta inoltre inammissibile per carenza di compensazione l'articolo aggiuntivo Marinello 9-*ter*.0150. L'articolo ag-

giuntivo 6.0200 del relatore è ammissibile salvo più puntuale verifica dell'entità dell'onere e dell'idoneità della copertura sulla base degli elementi che saranno forniti dal Governo; l'emendamento 7-ter.0300 del relatore, a sua volta, è stato considerato ammissibile salvi gli esiti di una più puntuale verifica degli eventuali effetti finanziari, soprattutto con riferimento al regime fiscale e previdenziale, sulla base degli elementi che saranno forniti dal Governo.

Avverte che i subemendamenti Favia 0.1-ter.0200, 0.6.0200.2, 0.13.500.1, 0.9-bis.300.1 e 0.20-quinquies.0200.1 non saranno posti in votazione.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.35, riprende alle 13.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato una ulteriore proposta emendativa, l'emendamento 5-bis.500 (*vedi allegato 1*), e che ha conseguentemente ritirato l'emendamento 5-bis.200.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel primo fascicolo (*vedi allegato 1*), esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati; raccomanda l'approvazione di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da lui presentati e3d esprime parere favorevole sugli emendamenti o articoli aggiuntivi presentati dal Governo. Con riferimento, invece, agli emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel secondo fascicolo (*vedi allegato 2*), esprime parere favorevole sugli emendamenti Zaccaria 1-bis.2, Favia 1-ter.5, Giovanelli 4.1, Braga 5-ter.7 e Favia 5-ter.8, Pedoto 7.151, Stracquadanio 20-quinquies.1, Bressa 28.100, a condizione che sia riformulato nei termini che illustra (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro dell'emendamento Margiotta 6-bis.4, avendo egli presentato l'emendamento 6-bis.200 (*vedi allegato 1*), nonché dell'emendamento De Girolamo 8-ter.01. Esprime parere contra-

rio su tutti i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario TASSONE (UdC) sottoscrive i subemendamenti Mantini 0.1-ter.0200.2 e 0.1-ter.0200.3.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dal deputato Zeller.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, i lavori saranno organizzati nel modo seguente: si procederà alla votazione delle sole proposte emendative per le quali la votazione venga espressamente richiesta; saranno considerate invece respinte, ai fini della possibilità di ripresentazione all'Assemblea, tutte le altre proposte emendative, salvo naturalmente quelle che siano eventualmente ritirate ovvero quelle che siano precluse o assorbite da precedenti votazioni. Naturalmente saranno posti in votazione tutti gli emendamenti sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole. Preso atto che non vi sono obiezioni, chiede se vi siano richieste di intervento su singole proposte emendative.

Gianclaudio BRESSA (PD) illustra l'emendamento Lulli 1-bis.1 e chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere su di esso.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ritiene che l'attuale testo dell'articolo 1-bis sia preferibile, rispetto al testo alternativo proposto dall'emendamento, ma si riserva un'ulteriore riflessione in vista della discussione in Assemblea.

Il ministro Roberto CALDEROLI conferma per il momento il parere contrario, salvo ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-*bis*.1.

La Commissione approva l'emendamento Zaccaria 1-*bis*.2.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede la votazione dell'emendamento Lulli 1-*ter*.1. Fa presente che la disposizione sulla quale i due emendamenti incidono tende a differire il termine di esercizio di una delega legislativa che si sovrappone con un'altra delega, già esercitata, per la quale la Commissione Attività produttive sta esaminando gli schemi.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-*ter*.1.

Gianclaudio BRESSA (PD), rilevato che 54 mesi per l'esercizio di una delega sono obiettivamente troppi, chiede la votazione dell'emendamento Lulli 1-*ter*.2.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ritiene condivisibile la considerazione del deputato Bressa e fa presente che il suo emendamento 1-*ter*.200 tende appunto a ridurre il termine per l'esercizio della delega.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-*ter*.2.

La Commissione approva l'emendamento 1-*ter*.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) illustra l'emendamento Lulli 1-*ter*.3.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-*ter*.3.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore a rivedere il proprio parere sull'emendamento Favia 1-*ter*.5, volto a prevedere che il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera c), capoverso « articolo 4 », decorra dall'assegnazione degli schemi alle Commissioni competenti, anziché dalla loro trasmissione alle Camere da parte del Governo. Fa presente che si tratta, tra l'altro, di un emendamento

tendente ad uniformare il dettato legislativo alla prassi parlamentare.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, rivede in favorevole il suo parere sull'emendamento Favia 1-*ter*.5.

Il ministro Roberto CALDEROLI dichiara la non contrarietà del Governo all'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Favia 1-*ter*.5.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'emendamento testé approvato esprime dubbi sul medesimo, ritenendo più corretto che i termini per l'espressione del parere decorrano dalla data di trasmissione degli schemi da parte del Governo; diversamente, il termine di decorrenza è incerto. A suo avviso, sarebbe preferibile ritornare sulla votazione.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che prevedere la decorrenza del termine a partire dall'assegnazione degli schemi di decreti legislativo, anziché dalla loro trasmissione, oltre ad essere conforme alla prassi dei rapporti tra le Camere e il Governo, costituisce una garanzia per le Camere. In astratto, infatti, il Governo potrebbe trasmettere gli schemi di decreti legislativi in un periodo di sospensione dei lavori parlamentari oppure in mancanza di un atto presupposto previsto dalla legge, per esempio il parere della Conferenza Stato-regioni o del Consiglio di Stato. Naturalmente nella prassi i Presidenti delle Camere, se non ricorrono circostanze ostative, procedono all'assegnazione degli schemi trasmessi per il parere con la massima tempestività.

David FAVIA (IdV) ritiene che la questione potrà essere ripresa ai fini della discussione in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra il suo subemendamento 0.1-*ter*.0200.8, chiarendo che esso mira soprattutto a una migliore formulazione dell'emendamento del rela-

tore sotto il profilo della tecnica legislativa. Rileva peraltro che l'emendamento del relatore non solo riduce di venti giorni i termini per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi cui fa riferimento l'articolo, ma prevede che, se la Conferenza Stato-regioni non esprime parere, si intenda espresso un parere favorevole: questo è irrispettoso sotto il profilo dei rapporti istituzionali; meglio prevedere che, decorso il termine, il Governo possa procedere anche in assenza del parere della Conferenza Stato-regioni.

La Commissione respinge il subemendamento Zaccaria 0.1-ter.0200.8.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1-ter.0200 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1-ter.0200 del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 1-ter.0201 del relatore. Fa presente che la materia in esso trattata è attualmente disciplinata da un decreto ministeriale e che è del tutto improprio che una disposizione di legge incida su una materia disciplinata da una fonte di rango secondario, in quanto questo genera confusione nel sistema delle fonti. Invita il relatore a riformulare la disposizione nel senso di prevedere che il ministro competente debba modificare la disciplina adottando un nuovo decreto.

Andrea ORSINI (Pdl), *relatore*, mantiene ferma per il momento l'attuale formulazione del suo articolo aggiuntivo 1-ter.0201, riservandosi di approfondire il punto segnalato dal deputato Zaccaria ai fini della discussione in Aula.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dal voto, in quanto condivide la sostanza della norma ma non la forma.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1-ter.0201 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 3.5, chiarisce che esso nasce dalla convinzione che l'obbligo di cui all'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza mostri tutta la sua derivazione dall'età fascista e contrasti con i principi di uno Stato liberale, per cui dovrebbe essere abolito.

La Commissione respinge l'emendamento Lanzillotta 3.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 4.1 Giovanelli e 4.301 del relatore, nonché l'emendamento 4.300 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 5-bis.500 del relatore. Spiega che il voto contrario è dovuto alla circostanza che non c'è stato il tempo di comprendere appieno il contenuto dell'emendamento. Fa notare alla Commissione che il suo gruppo, al fine di non ritardare i lavori, non chiede questa volta il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 5-bis.500 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Giovanelli 5-ter.1, invita la maggioranza a sopprimere l'articolo 5-ter, che è incostituzionale in quanto lesivo dell'autonomia delle regioni.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il deputato Bressa anche perché i beni demaniali stanno per essere trasferiti agli enti territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Giovanelli 5-ter.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 5-ter.500 del Governo, Braga 5-ter.7 e Favia 5-ter.8, nonché l'emendamento 6.300 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.0200 del relatore, fa presente che l'ultimo periodo del comma 1, che prevede che non si fa comunque luogo al rimborso di imposte già pagate, è incostituzionale, come chiarito, con riferimento ad analoga disposizione, dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 227 del 2009, ha spiegato che una norma di questo tenore è irragionevole in quanto viola il principio di uguaglianza, prevedendo un trattamento diverso, e deteriore, di chi ha pagato l'imposta rispetto a chi non l'ha pagata. Considerato che anche la copertura finanziaria dell'emendamento è dubbia, ritiene che il relatore farebbe meglio a ritirarlo.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, chiarisce che l'emendamento tende a risolvere alcuni problemi interpretativi sorti in sede di applicazione della norma. Insiste per la votazione del suo emendamento, riservandosi eventualmente di rivedere la sua posizione in vista della discussione in Assemblea.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che l'inciso secondo cui non si fa comunque luogo al rimborso di imposte già pagate sia un espediente per aggirare il vincolo di ammissibilità dell'emendamento sotto il profilo della compensazione finanziaria. In ogni caso, si tratta di una disposizione oggettivamente iniqua e quindi insostenibile.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che all'inizio della seduta di oggi la presidenza ha dichiarato l'emendamento in questione ammissibile salva una più puntuale verifica dell'entità dell'onere finanziario e dell'idoneità della copertura sulla base degli elementi che saranno forniti dal Governo.

Roberto GIACHETTI (PD) osserva che la Commissione affari costituzionali dovrebbe evitare di portare all'Assemblea un testo che contenga una disposizione chiaramente incostituzionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 6.0200 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.0200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Mariani 6-*bis*.3, invita il relatore a considerare che il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6-*bis* determina un automatismo per effetto del quale la stazione appaltante, qualora venga meno il soggetto aggiudicatario dell'appalto, è tenuta a rivolgersi al secondo della graduatoria inizialmente formata. Questo automatismo non garantisce la stazione appaltante.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che anche la sola lettura dei giornali in questi giorni dovrebbe sconsigliare automatismi di questo tipo.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che i soggetti compresi nella graduatoria sono tutti soggetti per i quali la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti.

Raffaele VOLPI (LNP) e Manuela DAL LAGO (LNP) esprimono considerazioni analoghe a quelle del presidente.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, aggiunge che l'emendamento da lui presentato offre una garanzia di maggiore trasparenza in quanto esclude che la stazione appaltante possa decidere discrezionalmente se affidare i lavori al secondo della graduatoria, nel caso in cui venga meno il soggetto aggiudicatario, oppure se indire una nuova gara.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede che l'emendamento Mariani 6-*bis*.3 sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mariani 6-*bis*.3.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritira l'emendamento Margiotta 6-*bis*.4, alla luce dell'avvenuta presentazione dell'emendamento 6-*bis*.200 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6-*bis*.200 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che sono le 14.10 e che alle 14 era convocata una seduta per la risposta ad una interrogazione già più volte prevista all'ordine del giorno della Commissione e poi non svolta, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della seduta di interrogazioni.

**La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.45.**

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sul suo emendamento 7.2, invita il relatore a considerare che l'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 1, fa venire meno l'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza gli incidenti sul lavoro gravi o addirittura mortali.

Andrea ORSINI (PdL) risponde di aver già valutato questo aspetto e di aver per questo espresso parere favorevole sull'emendamento Pedoto 7.151, che mantiene l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, nel contempo limitandolo ai casi di morte o di infortunio che comporti l'inabilità al lavoro per più di quindici giorni, anziché di tre giorni come attualmente previsto.

Luciana PEDOTO (PD) ringrazia il relatore per aver accolto il suo emendamento, che semplifica gli oneri per il datore di lavoro, ma senza eliminare l'obbligo di denuncia.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 7-*ter*.0300 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bressa 7.2 e approva l'emendamento Pedoto 7.151 e gli emendamenti 7.300 e 7-*quater*.300 del relatore, nonché gli articoli aggiuntivi 7-*ter*.0300, l'emendamento 8-*bis*.300 del relatore, gli identici emendamenti Rao

8-*ter*.1 e 8-*ter*.500 del Governo, gli emendamenti 9-*bis*.500 del Governo, 10.200 e 10.201 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 10.0200 del relatore, chiede di capire la *ratio* della proposta emendativa.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, chiarisce che lo scopo della norma è impedire che alcuni Stati la cui legge impedisce alle donne il matrimonio con uomini di altra confessione religiosa possano opporsi alle nozze di queste donne straniere con cittadini italiani.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che, se questo è lo scopo, la disposizione può essere condivisibile, ma dovrebbe essere scritta meglio.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che l'emendamento potrebbe essere accantonato al fine di individuare una migliore formulazione della norma.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ritiene preferibile approvare l'emendamento, riservandosi però di verificare la possibilità di una formulazione migliore in vista della discussione in Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 10.0200 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 10.0200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'emendamento 10-*bis*.500 del Governo, si chiede quali siano le ragioni che inducono il Governo alla soppressione di un articolo, il 10-*bis*, che è pienamente in linea con la politica del Governo stesso, e in particolare di quella del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

La Commissione approva l'emendamento 10-*bis*.500 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento 10-*bis*.200 del relatore risulta così precluso.

La Commissione approva l'emendamento 11.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sull'emendamento 13.500 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 13.500 del Governo e 16.200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 17.1, ricorda che la misura recata dall'articolo 17 comporta risparmi quantificabili in un miliardo di euro. Si tratta quindi di una misura importante. Perché, allora, non stabilire una responsabilità degli amministratori regionali e dei direttori generali delle ASL in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dall'articolo? Con riferimento, invece, all'emendamento 17.200 del relatore, ritiene che la Commissione bilancio, nel porre come condizione la soppressione di questo articolo, abbia trasceso le sue competenze, il che è grave.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, rileva che allo stato, considerato il parere della Commissione bilancio, non si può che sopprimere l'articolo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 17.200 del relatore, risultando così precluso l'emendamento Lanzillotta 17.1.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 18.01, ricorda che l'obbligo di fatturazione elettronica è già previsto dalla legislazione vigente, ma di fatto inattuato. Poiché la fatturazione elettronica comporta una grande trasparenza nei movimenti di denaro, anche ai fini dell'imposizione fiscale, ritiene utile riproporre questa misura, au-

spicando che il Governo ne imponga l'attuazione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO ritiene che quel che occorre non è ribadire l'obbligo con un'altra norma, ma assicurare l'attuazione dell'obbligo già previsto. Fa presente che, a questo scopo, è stato costituito un tavolo tecnico di lavoro tra il ministero dell'economia e delle finanze e quello per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Sarebbe in definitiva preferibile che il contenuto dell'emendamento fosse trasfuso in un ordine del giorno al Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 18.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 19-*bis*.300 del relatore e 20-*bis*.500 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento 20-*bis*.200 del relatore risulta precluso dall'emendamento 20-*bis*.500 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 20-*quater*.500 del Governo, Stracquadanio 20-*quinquies*.1 e l'articolo aggiuntivo 20-*quinquies*.0.200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 21-*bis*.1, soppressivo dell'articolo 21, rileva che è la seconda volta che il Dipartimento per la funzione pubblica tenta di accentrare nella propria disponibilità i fondi in materia di formazione continua dei dipendenti pubblici e che il Ministero dell'economia e delle finanze lo impedisce.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 21-*bis*.500 del Governo, 21-*bis*.200 del relatore, Lanzillotta 21-*bis*.1, Favia 21-*bis*.2 e Giovanelli 21-*bis*.3, nonché l'emendamento 23.200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 26.1, fa

presente che altro è parlare di risorse disponibili di fatto, altro di risorse disponibili a legislazione vigente: le prime sono gli organici effettivi, le seconde sono quelle teoriche, previste dalla pianta organica. A suo avviso, far riferimento alle risorse a legislazione vigente è improprio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lanzillotta 26.1 e approva gli emendamenti 26.200 e 28.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 28.100 proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 28.100 Bressa (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e 28.201 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione dell'emendamento 29.500 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 29.500 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti 29.200 e 29.201 del relatore risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 29.500.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 30.500 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 30.500 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

## INTERROGAZIONI

*Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**5-02242 Rossa: Accesso ai documenti non più coperti da segreto di Stato.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sabina ROSSA (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal Governo, dalla quale non si comprendono le ragioni che impediscono la piena attuazione della legge n. 124 del 2007, una legge fortemente innovativa, approvata a larga maggioranza, volta a garantire la tendenziale accessibilità ai documenti non più coperti dal segreto di Stato e ad evitare che il segreto di Stato si protragga immotivatamente per un numero di anni indefinito. È stata istituita una commissione ministeriale che avrebbe dovuto regolamentare le procedure di accesso ai documenti non più coperti dal segreto di Stato, ma, ad oltre un anno dalla fine dei lavori della Commissione, il Governo non ha ancora attuato le disposizioni della legge n. 124. È invece quanto mai necessario attuare la legge in questione, rendere accessibili i documenti, organizzare gli archivi di conseguenza. Ricorda che a tutt'oggi, in Italia, sono coperti dal segreto di Stato o comunque non ancora resi disponibili decine di migliaia di documenti relativi a fatti anche molto risalenti nel tempo, compresi gli atti di numerose commissioni di inchiesta parlamentari. In questi decenni un lavoro importante di raccolta di documenti e testimonianze su episodi più o meno oscuri della storia d'Italia è stata svolta dai familiari delle vittime, ma è giunto il momento che tutti possano accedere ai

documenti in possesso dello Stato, anche perché un'attenta lettura incrociata di questi documenti potrebbe consentire in qualche caso di far luce su avvenimenti per i quali non esiste ancora una verità giudiziaria. È inaccettabile che in un ordinamento democratico documenti di pubblico interesse siano mantenuti segreti per decenni.

**La seduta termina alle 14.25.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.**

**Atto n. 212.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame ha una grande importanza: per la prima volta infatti si procede a una vera propria codificazione della disciplina del processo amministrativo. Lo schema è trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009. Per la sua redazione il Governo si è avvalso della facoltà, prevista da tale ultima disposizione, di delegare al Consiglio di Stato la predisposizione dell'articolato, che è stato successivamente rivisitato e modificato dal Governo prima della trasmissione alle Camere.

Avverte che si limiterà ad una sintetica esposizione del contenuto del nuovo codice

e si soffermerà sulla parte relativa al contenzioso elettorale, di più diretta pertinenza della Commissione.

Lo schema di decreto legislativo consta di due articoli: l'articolo 1 reca l'approvazione del codice del processo amministrativo (allegato 1), delle norme di attuazione (allegato 2), delle norme transitorie (allegato 3) e delle norme di coordinamento e delle abrogazioni (allegato 4); l'articolo 2 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento al 16 settembre 2010.

Il Codice del processo amministrativo (Allegato 1) ha le finalità di semplificazione normativa e di sistemazione complessiva della materia anche attraverso interventi di natura innovativa. Esso fa propri i principi generali del codice di procedura civile e, nei casi in cui il processo amministrativo presenta peculiarità specifiche, detta regole autonome.

Il nuovo codice consta di 5 libri e 137 articoli.

Il Libro I reca le disposizioni generali. Tra queste in particolare, si richiamano le significative innovazioni in materia di giurisdizione. Il provvedimento reca un'espressa definizione della giurisdizione del giudice amministrativo ed enuclea il contenuto dei tre diversi tipi di giurisdizione (generale di legittimità, esclusiva e di merito), operando un ampliamento delle materie di giurisdizione esclusiva e, viceversa, un ridimensionamento delle materie attribuite alla giurisdizione di merito. Esso, inoltre, recepisce le indicazioni della giurisprudenza in materia di cd. giudicato implicito sulla giurisdizione (da cui derivano limiti alla rilevazione del difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione) e afferma il principio della *translatio iudicii* (da cui deriva che la domanda giudiziaria proposta innanzi ad un giudice privo di giurisdizione conserva i suoi effetti sostanziali e processuali presso il giudice munito della giurisdizione). In materia di competenza, esso rafforza il criterio dell'efficacia territoriale dell'atto amministrativo e interviene in materia di competenza inderogabile (in particolare ampliando la competenza del TAR Lazio,

sede di Roma, e attribuendo al TAR Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas). In materia di soggetti del processo amministrativo, si segnala l'espressa qualificazione del commissario *ad acta* come «ausiliario del giudice» (piuttosto che come organo straordinario dell'amministrazione) da cui deriva la possibilità di impugnare gli atti del commissario con reclamo al giudice dell'ottemperanza. In materia di costituzione e di integrazione del contraddittorio, il codice riprende la disciplina vigente, con l'esplicitazione che, nelle more dell'integrazione, il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali; in materia di intervento di terzi nel processo, introduce una forma di intervento per ordine del giudice, azionabile anche su istanza di parte.

Con riferimento alle azioni, il codice prevede: *a*) l'azione di annullamento dell'atto illegittimo per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; *b*) l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione attivabile da «chi vi ha interesse»; *c*) l'azione di condanna diretta ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto per lesione di interessi legittimi ovvero, nel caso di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi. Quest'ultima è ammessa anche indipendentemente dalla richiesta di annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, sia pure con alcuni limiti.

Per quanto riguarda la disciplina delle pronunce giurisdizionali, si segnalano: l'affermazione del principio generale secondo il quale il giudice può pronunciarsi solo in relazione a poteri amministrativi già esercitati e, in caso di condanna pecuniaria, la possibilità per il giudice di stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un certo termine (con la possibilità di attivare il giudizio di ottemperanza nel caso di mancata conclusione di un accordo o di inadempimento del medesimo); l'esplicita inclusione della cessata materia del contendere tra le sentenze di merito.

Il codice reca, inoltre, un'espressa disciplina dell'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, per la cui applicazione richiede la presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto.

Il Libro II disciplina il processo amministrativo di primo grado.

Alcune innovazioni riguardano il contenuto del ricorso e i termini, i quali ricorrere sono individuati diversamente in relazione al tipo di azione esperita. In generale la disciplina dei termini è volta all'economia processuale, con possibilità anche di riduzione dei medesimi fino alla metà in caso di urgenza.

Il codice reca inoltre una sistemazione organica e innovativa della disciplina della tutela cautelare. Tra le novità più significative: la richiesta di fissazione dell'udienza di merito diventa condizione di procedibilità dell'azione cautelare; viene introdotta la tutela cautelare *ante causam*, attivabile già prima della proposizione del ricorso principale, nei casi di eccezionale gravità ed urgenza. In materia di attività istruttoria, viene ammessa anche nell'ambito della giurisdizione di legittimità e su istanza di parte, la prova testimoniale, che viene assunta in forma scritta. In materia di discussione e decisione dei ricorsi, vengono sostanzialmente ridotti i termini procedurali e introdotta una procedura accelerata quando l'oggetto della causa verte su un'unica questione di diritto; si introduce una specifica disciplina delle udienze in camera di consiglio modellata su quella del processo civile ma meno formale e con dimezzamento dei termini processuali; si precisa che non può costituire motivo di nullità della decisione la trattazione in pubblica udienza di un giudizio da svolgere con rito camerale. In materia di incidenti nel processo, viene introdotta una specifica disciplina della riassunzione del processo in caso di sospensione nonché la previsione della possibile prosecuzione del processo interrotto – senza bisogno di riassunzione – mediante semplice istanza di nuova fissazione dell'udienza. In materia di estinzione del processo, si segnalano la riduzione da 2 anni ad 1 anno dell'at-

tuale termine di perenzione del giudizio e l'introduzione di una specifica disciplina della rinuncia al ricorso. Con riferimento alla sentenza, infine, si segnala l'introduzione di una disposizione analoga a quella inserita nel processo civile dalla legge n. 69 del 2009 che attribuisce al giudice la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza sui *media* a cura e spese del soccombente, quando la pubblicazione, per estratto, su giornali, radio, TV e rete Internet, può contribuire a « risarcire » il danno.

Il Libro III reca norme generali e disposizioni applicabili ai singoli mezzi di impugnazione. Tra le prime, si introduce un termine comune ai diversi rimedi (60 giorni dalla notificazione della sentenza) e, in mancanza di notificazione, si esplicita l'operatività anche nel processo amministrativo del « termine lungo » per impugnare, fissato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il provvedimento ammette inoltre la possibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile anche rispetto a capi autonomi della sentenza e, in caso di deferimento della controversia all'adunanza plenaria, prevede che quest'ultima possa comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile ovvero l'estinzione del giudizio. Per quanto specificamente riguarda l'appello, il codice attribuisce la legittimazione ad appellare anche all'interventore in primo grado, nei limiti in cui sia portatore di una posizione autonoma; introduce anche nel processo amministrativo l'istituto della riserva facoltativa d'appello contro le sentenze non definitive; prevede la rinuncia alle domande e alle eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, non espressamente riproposte nell'atto di appello; individua tassativamente i casi in cui la controversia, anziché essere definita direttamente in appello, viene rimessa al primo giudice. Esso inoltre recepisce la giurisprudenza amministrativa in merito alla non proponibilità in appello di nuove domande o

nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, ai limiti all'ammissione di nuove prove e in materia di proposizione di motivi aggiunti. Per quanto riguarda gli altri mezzi di impugnazione: in materia di revocazione, si prevede l'improponibilità di tale rimedio per motivi che possono essere dedotti con l'appello; si introduce la disciplina dell'opposizione di terzo; in materia di ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, l'adozione di misure cautelari spetta al Consiglio di Stato.

Il Libro IV disciplina il giudizio di ottemperanza e i riti speciali.

In materia di giudizio di ottemperanza, viene unificata la disciplina del giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e del giudizio di esecuzione delle sentenze di primo grado e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; si esplicita inoltre che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione dei lodi arbitrari divenuti inoppugnabili e che essa può essere esperita anche dall'amministrazione per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza; sul piano prettamente procedurale, rispetto alla disciplina vigente che prevede la messa in mora della pubblica amministrazione, si prevede che l'azione sia proposta, anche senza previa diffida, con ricorso da notificare alla pubblica amministrazione e ad almeno un controinteressato.

Il codice procede anche al riordino dei riti speciali, mediante l'eliminazione di quelli ritenuti superflui o comunque desueti. I riti speciali mantenuti (in particolare in materia di accesso ai documenti amministrativi, avverso il silenzio della PA e il procedimento ingiuntivo) sono riportati nell'ambito del Codice, con alcune modifiche essenzialmente di coordinamento. Con riferimento al rito abbreviato di cui al vigente articolo 23-*bis* della legge TAR, si prevede l'operatività di tale rito per il contenzioso contro i provvedimenti di applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti di collaboratori e testimoni di giustizia e, per contro, lo si esclude per le controversie relative al rapporto di servizio tra

Autorità amministrative indipendenti e dipendenti; dal punto di vista procedurale, in ossequio a principi di economia processuale, si prevede la pubblicazione anticipata del dispositivo, sinora indefettibile, solo nel caso in cui almeno una delle parti ne faccia richiesta. Anche in materia di pubblici appalti, viene sostanzialmente inglobata nel Codice la disciplina contenuta nel decreto di recepimento della cd. direttiva ricorsi (decreto legislativo n. 53 del 2010). Non viene invece riprodotta la disciplina vigente (articolo 245, commi 3-7, Codice dei contratti pubblici) in materia di tutela cautelare *ante causam* per le controversie in questa materia.

Sul contenzioso elettorale si soffermerà successivamente.

Il Libro V contiene l'individuazione delle materie di giurisdizione esclusiva, di giurisdizione estesa al merito, e delle controversie attribuite alla competenza esclusiva del TAR Lazio (su cui sopra), la clausola di invarianza finanziaria e una disposizione puntuale in materia di comunicazioni e depositi informatici.

Con riferimento alle Norme di attuazione (Allegato 2), si segnalano in particolare il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle regole tecnico-operative in materia di processo amministrativo telematico e alcune disposizioni in materia di spese di giustizia.

Nell'ambito delle Norme transitorie (Allegato 3), si segnala una disposizione diretta all'eliminazione dell'arretrato, riferita ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione: si prevede la perenzione dei ricorsi in mancanza di presentazione di una nuova istanza di fissazione dell'udienza entro 90 giorni dall'entrata in vigore del codice.

L'Allegato 4 reca infine le norme di coordinamento e le abrogazioni.

Passando all'esame delle norme in materia di contenzioso elettorale, disciplinate dal titolo VI del libro IV (articoli 126-132), si rileva preliminarmente che il Governo non ha ritenuto di dare attuazione al criterio di delega che prevede l'introdu-

zione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato. La norma di delega prevede al riguardo un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni (articolo 44, comma 2, lettera *d*), seconda parte, legge n. 69 del 2009).

Come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato. I tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche – insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 Cost., che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere – hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente.

Rimane peraltro in tal modo aperto il problema della tutela giurisdizionale relativamente agli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche (quali, ad esempio, ammissione ed esclusione di liste, candidati, contrassegni e altro).

Si registra infatti sul punto un contrasto interpretativo sulla normativa vigente tra la Giunta delle elezioni della Camera e la Corte di cassazione, che determina di fatto un'assenza di tutela giurisdizionale.

La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione esclude infatti la giurisdizione del giudice ordinario, come di ogni altro giudice, sul procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche, ritenendo che qualsiasi decisione al riguardo sia rimessa alle Camere sulla base dell'autonomia garantita dall'articolo

66 della Costituzione in ordine alla verifica dei titoli di ammissione dei propri componenti.

La Giunta delle elezioni della Camera nega invece la propria competenza sui ricorsi relativi agli atti del procedimento elettorale preparatorio, sulla base della considerazione che la verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude, per definizione, che nella stessa possa ritenersi compreso anche il controllo sulle posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale (sedute del 13 dicembre 2006 e del 22 luglio 2008). La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato dal febbraio 2008 si è attestata sulle stesse posizioni della Giunta delle elezioni della Camera.

Sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 2009, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata previsione nella normativa vigente dell'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale relative alla definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale. Secondo la Corte, l'attuale situazione di incertezza sul giudice competente deriva infatti da una divergenza interpretativa delle disposizioni vigenti, che può e deve essere risolta con gli strumenti giurisdizionali, comuni e costituzionali, esistenti, quali il regolamento di giurisdizione o il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Nella sentenza la Corte richiama peraltro proprio la delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: solo la legge infatti può introdurre, a norma dell'articolo 103, primo comma, della Costituzione un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'assenza di tutela giurisdizionale deve essere valutata alla luce del diritto ad agire in giudizio e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione riconosciuta dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, non-

ché dell'articolo 6 CEDU, come rilevato dalla Giunta delle elezioni della Camera nella seduta del 22 luglio 2008.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 126 individua l'ambito della giurisdizione amministrativa in materia elettorale, riferendola dunque alle operazioni relative alle elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee.

L'articolo 127 dispone l'esenzione degli atti relativi al contenzioso elettorale dal contributo unificato e da ogni onere fiscale. L'articolo 128 dispone l'inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia elettorale.

L'articolo 129 disciplina per la prima volta la tutela giurisdizionale anticipata in materia elettorale – ossia la possibilità di ricorrere immediatamente, senza attendere l'esito delle elezioni, avverso i provvedimenti del procedimento elettorale preparatorio.

Viene così data soluzione alla questione dell'impugnabilità immediata dei provvedimenti di ammissione e di esclusione di liste e candidati, su cui attualmente si registrano tre diversi orientamenti giurisprudenziali.

La tutela anticipata è limitata agli atti di esclusione di liste o candidati nelle elezioni amministrative e regionali. Il ricorso può essere presentato esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi.

Viene poi prevista una procedura estremamente rapida, con forme semplificate, sia in primo grado davanti al TAR che in secondo grado innanzi Consiglio di Stato, al fine di consentire che il giudizio si concluda con il minor intralcio possibile per lo svolgimento delle elezioni.

Per i provvedimenti di esclusione delle liste resta comunque possibile, come risulta anche dalla relazione illustrativa, l'impugnativa differita, successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli articoli da 130 a 132 disciplinano il contenzioso ordinario relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo.

L'articolo 130 prevede che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso solo alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti. Resta naturalmente salvo quanto previsto dal già citato articolo 129.

Ne deriva che i provvedimenti relativi al procedimento elettorale diversi dall'esclusione di liste o candidati – quali i provvedimenti relativi all'ammissione delle liste, ai contrassegni o ai collegamenti – sono impugnabili solo dopo lo svolgimento delle elezioni.

Legittimati a presentare ricorso sono: qualsiasi cittadino elettore dell'ente della cui elezione si tratta, per le elezioni amministrative e regionali; qualsiasi cittadino elettore, per le elezioni europee. La disposizione esclude dunque dalla legittimazione attiva i candidati che non siano anche elettori (perché residenti in diverso ente territoriale), nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Il giudice competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova l'ente territoriale per le elezioni amministrative e regionali e il TAR del Lazio per le elezioni europee.

Viene poi disciplinata la procedura da seguire davanti al giudice amministrativo.

Rileva in proposito che nessuno dei termini processuali previsti dall'articolo ha natura perentoria: il mancato rispetto dei termini non sembrerebbe dunque comportare la decadenza dal potere di compiere l'atto. Anche su questo punto ritengo opportuno un approfondimento.

Il TAR, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo).

Il riferimento alla correzione del risultato delle elezioni in caso di accoglimento del ricorso (con una disposizione che ripete quanto attualmente previsto dall'ar-

ticolo 84, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) non sembra comprendere i casi in cui detto accoglimento è potenzialmente idoneo ad inficiare l'intero svolgimento delle elezioni. All'annullamento delle elezioni in sede giudiziaria continua del resto a fare riferimento l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che non viene abrogato dallo schema di decreto in esame. Appare opportuno un chiarimento sul punto.

In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali relative al Parlamento europeo, invece, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto, come già previsto dall'articolo 42, decimo comma, della legge n. 18 del 1979.

L'articolo 131 disciplina il processo di appello relativo alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni.

L'appello è proposto del termine di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza per coloro nei cui confronti la notifica è obbligatoria; dalla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune per gli altri cittadini elettori.

Peraltro, l'espressione «altri cittadini elettori» è generica e non chiarisce se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado. In caso contrario, si avrebbe peraltro un'ipotesi – del tutto peculiare nell'ordinamento – di appello proposto da soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado.

Con riferimento alla decorrenza del termine per appellare dalla pubblicazione della sentenza, va osservato che l'articolo 130, comma 8, prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato. La norma fa inoltre riferimento alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune, laddove la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali (nelle province e nelle regioni gli atti sono pubblicati, rispettivamente, nell'albo pretorio della provincia e nel bollettino ufficiale della re-

gione). Anche questi punti possono essere oggetto di un approfondimento da parte di questa commissione.

Al giudizio si applicano le norme sul processo di appello davanti al Consiglio di Stato, con un dimezzamento dei relativi termini.

L'articolo 132 disciplina il processo di appello relativo alle operazioni elettorali relative al Parlamento europeo.

Le parti possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del TAR che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

L'atto di appello con i motivi deve essere depositato entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

Per il resto si applicano le norme previste dall'articolo 131, per il processo di appello relativo alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni.

Va segnalato infine che anche con riferimento agli articoli 131 e 132, non è stabilita la natura perentoria dei termini processuali.

Gianclaudio BRESSA (PD) ringrazia la relatrice per l'accurata relazione svolta e per la chiarezza con cui ha evidenziato alcuni aspetti problematici del provvedimento. Ritiene che la materia del contenzioso elettorale, in particolare, sia della massima importanza e si augura che i rilievi che la Commissione affari costituzionali trasmetterà alla Commissione di merito siano formulati come condizioni e che il Governo ne tenga conto, anche in considerazione del fatto che il provvedi-

mento investe profili primari di competenza della Commissione affari costituzionali stessa.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione di merito ha tempo fino al 18 giugno per esprimere il parere al Governo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.*

*Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.*

#### ATTI COMUNITARI

*Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM(2010)61 def.)*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.  
C. 3209-bis.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO E RELATIVI  
SUBEMENDAMENTI**

ART. 1-ter.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1-ter.200

*Sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.*

**0. 1-ter. 200. 1.** Zaccaria, Bressa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: ventiquattro.*

**1-ter. 200.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1-ter.0200

*Sopprimerlo.*

**0. 1-ter. 0200. 6.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1 sostituire le parole da: è differito fino a: n. 99, con le seguenti: all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « 30 mesi » e dopo le parole: « predetto Ministero » sono inserite le seguenti: « secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della*

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni nonché.

*Conseguentemente sopprimere dalle parole: per l'adozione fino alla fine del comma sostituire il comma 2 con il seguente: all'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: due anni sostituire il comma 3 con il seguente: all'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole « decreti legislativi » sono inserite le seguenti « , corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;*

*b) le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti « quaranta giorni »;*

*c) dopo le parole: « delle finanze » sono aggiunte le parole: « e per la semplificazione normativa »;*

*d) dopo le parole: « di Bolzano » sono inserite le seguenti: « che si esprime entro 40 giorni dalla richiesta, decorso tale termine si procede anche in assenza del predetto parere;*

*e) è aggiunto infine il seguente periodo: « qualora il termine per l'espres-*

sione parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 2 ed al presente comma, questi sono prorogati di novanta giorni »;

*Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'emendamento.*

**0. 1-ter. 0200. 8.** Zaccaria.

*Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sei.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**0. 1-ter. 0200. 1.** Bressa, Zaccaria.

*Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.*

**0. 1-ter. 0200. 2.** Mantini.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: secondo i principi fino alle parole: successive modificazioni.*

**0. 1-ter. 0200. 7.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 1-ter. 0200. 3.** Mantini.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al comma 4, articolo 3, della legge 22 luglio 2009, n. 99.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**0. 1-ter. 0200. 4.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 3 sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.*

**0. 1-ter. 0200. 5.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:*

ART. 1-quater.

*(Delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi).*

1. È differito di diciotto mesi il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 ed al comma 3 del medesimo articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente quaranta giorni dalla richiesta, si intende espresso avviso favorevole; successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conse-

guenze di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

**1-ter. 0200.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-quater.

*(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).*

Per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entra in funzione a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del decreto previsto dal citato articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**1-ter. 0201.** Il Relatore.

ART. 4.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: convenzionate con la seguente: accreditate.*

**4. 301.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: su proposta dei con le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai.*

**4. 300.** Il Relatore.

ART. 5-bis

*L'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:*

ART. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).*

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « indice di regola » sono sostituite dalle seguenti: « può indire »;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti ».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

Oa) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a farsi rappresentare, per l'espressione della propria posizione nell'ambito delle conferenze di servizi, da professionisti appositamente delegati. Le spese relative alla partecipazione di tali tecnici delegati sono sostenute dall'amministrazione competente nell'ambito delle proprie risorse materiali e finanziarie disponibili, ovvero, con il suo

consenso, possono essere poste a carico del soggetto privato che ha presentato la domanda autorizzativa.

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

b) al comma 4 sono premesse le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis* all'articolo 14-*ter* » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite »;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA. »;

d) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente: « 6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che

sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* »;

e) Il comma 7 è sostituito dal seguente: « Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. »;

f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « rappresentanti delle amministrazioni » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità »;

b) i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente: « 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate ».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola « assenso » sono aggiunte le seguenti: « e la conferenza di servizi, ».

**5-bis. 500.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 4 dopo le parole: « per un massimo di novanta giorni » sono inserite le seguenti: « da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni avvenute »;

b) al comma 2, alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « qua-

lora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

c) al comma 3 lettera b) le parole: « e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale ».

**5-bis. 200.** Il Relatore.

ART. 5-ter.

*Sopprimere il comma 3.*

**5-ter. 500.** Governo.

*(Approvato)*

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

« A decorrere dalla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al sesto comma, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al sesto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un'apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al periodo precedente, la sanzione di

cui al quarto comma è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta.

Con decreto del Ministro dell'interno, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. Con lo stesso decreto (a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma; (b) sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni; (c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma ».

2. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola « scritta » è soppressa;

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e successive modificazioni ».

3. A decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui al sesto comma, introdotto dal comma 1 della presente legge, dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono abrogati i commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e il terzo comma dell'articolo 12 citato.

**6. 300.** Il Relatore.

*(Approvato)*

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.0200

*Sopprimerlo.*

**0. 6. 0200. 2.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel catasto fabbricati » sono inserite le seguenti parole: « indipendentemente dalla categoria catastale attribuita, »;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e) dell'articolo 9 del citato decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557. ».

**0. 6. 0200. 1.** Brugger, Zeller.

ART. 6-bis.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati – norma interpretativa).*

1. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma

3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento. Non si dà comunque luogo al rimborso di imposte già pagate.

2. All'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**6. 0200.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

**6-bis. 200.** Il Relatore.

*(Approvato)*

ART. 7.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.300

*Sopprimere il secondo periodo.*

**0. 7. 300. 1.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 7-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

sono soppresse le seguenti parole: « al registro infortuni ed ». A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.

**7. 300.** Il Relatore.

*(Approvato)*

ART. 7-ter.

*Aggiungere il seguente:*

ART. 7-quater.

*(Semplificazione in materia di nautica da diporto).*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ».

**7-ter. 0300.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**7-quater. 300.** Il Relatore.

*(Approvato)*

ART. 8-bis.

*Al comma 1, sostituire il capoverso comma 9-bis con il seguente:*

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del predetto regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.

**8-bis. 300.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 8-ter.

*Sopprimerlo.*

**8-ter. 500.** Governo.

**(Approvato)**

ART. 9-bis.

*Sopprimerlo.*

**9-bis. 500.** Governo.

**(Approvato)**

ART. 10.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10.200

*All'emendamento 10. 200, dopo le parole: 7 marzo 2005, n. 82, inserire le seguenti: limitatamente a quelle che hanno già provveduto agli adempimenti ivi previsti.*

**0. 10. 200. 1.** Bernardo.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Sono effettuate con le seguenti: Le ammi-*

nistrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano.

**10. 200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**10. 201.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Matrimonio dello straniero).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione dell'autorità competente del paese di origine dalla quale risulti la libertà di stato civile dello straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica, fermo restando quanto previsto da accordi internazionali.

**10. 0200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 10-bis.

*Sopprimerlo.*

**10-bis. 500.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere i capoversi 5-ter e 5-quater.*

**10-bis. 200.** Il Relatore.

ART. 11.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole « deve darne preventivo avviso » sono aggiunte le seguenti « , anche in modalità telematica, » e le parole: « L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. » sono soppresse.

**11. 200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 13.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13.500

*Sopprimerlo.*

**0. 13. 500. 1.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione).*

1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico

di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

**13. 500.** Governo.

**(Approvato)**

ART. 16.

*Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 5, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie.*

**16. 200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17. 200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 19-bis.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 19-bis.300

*Sopprimerlo.*

**0. 19-bis. 300.1.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).*

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 91, è aggiunto il seguente:

ART. 91-bis. Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai

sensi dell'articolo 7, primo comma, del presente codice, non possono superare il valore della condanna principale.

**19-bis. 300.** Il Relatore.

*(Approvato)*

ART. 20-bis.

*L'articolo 20-bis è sostituito dal seguente:*

ART. 20-bis.

*(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni).*

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « ai cittadini » sono inserite le seguenti: « e agli stranieri residenti ».

b) Al comma 6 inserire in fine il seguente periodo: « Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata ».

**20-bis. 500.** Governo.

*(Approvato)*

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 6, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata ».

al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**20-bis. 200.** Il Relatore.

ART. 20-quater.

*Sopprimerlo.*

**20-quater. 500.** Il Governo.

*(Approvato)*

ART. 20-quinquies.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
20-quinquies.0200

*Sopprimerlo.*

**0. 20-quinquies. 0200. 1.** Favia.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

1. Il Ministero dello sviluppo economico può continuare ad avvalersi dei contingenti in deroga di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, attualmente in essere, fino al 31 luglio 2012, fatte salve le disposizioni in materia di quiescenza. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, in applicazione del comma 10-ter del predetto articolo 1, le Amministrazioni di provenienza rendono indisponibili un numero di incarichi corrispondenti a quelli di cui al primo periodo del presente comma, fino alla scadenza dei relativi termini.

**20-quinquies. 0200.** Il Relatore.

*(Approvato)*

ART. 21-bis.

*Sopprimerlo.*

**\*21-bis. 500.** Governo.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*21-bis. 200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 23.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , che mantengono il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza.*

**23. 200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 26.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: disponibili a legislazione vigente con le seguenti: iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

**26. 200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 28.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.*

**28. 200.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica, ai*

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari.*

**28. 201.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 29.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 29.500

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**0. 29. 500. 1.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**0. 29. 500. 2.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**0. 29. 500. 3.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: p.*

**0. 29. 500. 4.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: , q.*

**0. 29. 500. 5.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ed r.*

**0. 29. 500. 6.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a) sopprimere le parole da: « precisare » fino alla fine della lettera;*

b) sopprimere la lettera *d-bis*);

c) alla lettera *g*), sopprimere le parole da: « introdurre modifiche » fino alla fine della lettera;

d) la lettera *g-bis*) è sostituita dalla seguente: « *g-bis*) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità del proprio ordinamento, l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

e) sopprimere le lettere *p*), *q*) ed *r*).

**29. 500.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).*

**29. 200.** Il Relatore.

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

**29. 201.** Il Relatore.

ART. 30.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 30.500

*Alla lettera b), sostituire la parola: vigenti con le seguenti: normativa e.*

**0. 30. 500. 1.** Favia, Donadi, Borghesi.

*All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea le parole da: « , nel rispetto » fino a: « testi unici, » sono sostituite dalle seguenti: « a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni »;

b) al comma 2, alla lettera *b*) sopprimere le parole: « da mantenere in vigore », e alla lettera *c*), sostituire le parole da: « coordinamento » a: « vigenti », con le seguenti: « coordinamento delle disposizioni ».

**30. 500.** Governo.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.  
(C. 3290-bis)**

**EMENDAMENTI**

ART. 1-bis.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Fascicolo informatico e trasmissione delle certificazioni di qualità e ambientali).*

1. Lo sportello unico trasmette, nella forma di un fascicolo informatico per ciascuna impresa, al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai fini del loro inserimento nel REA, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le certificazioni di qualità e ambientali relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sono presentate allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del loro inserimento

nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

**1-bis. 1.** Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, dopo la lettera *h*), sono aggiunte le seguenti:

« *i*) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico di cui al presente articolo le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento;

*l*) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera *i*) ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

*m*) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione,

permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;

n) lo sportello unico comunica altresì alla camera di commercio territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera m), ai fini del loro inserimento nel REA;

o) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica i dati e i documenti di cui alle lettere i) e m) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente articolo;

p) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere i), l), m), n) e o) avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo ».

**1-bis. 2.** Zaccaria.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.*

**\*1-bis. 3.** Giovanelli.

*Al comma 2, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.*

**\*1-bis. 4.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Al comma 2, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.*

**\*1-bis. 5.** Osvaldo Napoli.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti

relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.

**\*\*1-bis. 6.** Giovanelli.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.

**\*\*1-bis. 7.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.

**\*\*1-bis. 8.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*1-bis. 9.** Giovanelli.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*1-bis. 10.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*1-bis. 11.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*\*1-bis. 12.** Giovanelli.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*\*1-bis. 13.** Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 5.

**\*\*1-bis. 14.** Osvaldo Napoli.

ART. 1-ter.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**1-ter. 1.** Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta mesi con le seguenti: diciotto mesi.

**1-ter. 2.** Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis)* al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « , prevedendo, in appositi allegati suddivisi per settori produttivi, l'elenco dei procedimenti amministrativi e delle relative procedure, ai sensi della normativa statale e regionale, applicabili all'esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi, ivi comprese quelle di cui alla direttiva 2009/123/CE. »

**1-ter. 3.** Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**1-ter. 4.** Mantini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: due anni successivi con le seguenti: diciotto mesi successivi.

**1-ter. 100.** Zaccaria

Al comma 1, lettera c), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione

**1-ter. 5.** Favia, Donadi, Borghesi.

(Approvato)

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ART. 2-bis.

(Misure per la trasparenza e la semplificazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti produttivi).

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'esercizio delle proprie funzioni, come disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del terri-

torio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

2. Nel caso di diniego del titolo autorizzatorio per la realizzazione degli impianti produttivi da parte dello sportello unico il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.

3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica »;

b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

« 02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione »;

c) al comma 9, le parole: « Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce » sono sostituite dalle seguenti: « Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis*, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assenti, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono ».

#### ART. 2-*ter*.

#### (Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi o di modifiche, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato, una società professio-

nale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 1 e 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

#### ART. 2-*quater*.

*(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).*

1. A seguito della realizzazione o di modifiche di impianti produttivi, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 2-*ter*, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di

tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.

3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

#### ART. 2-*quinquies*.

*(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).*

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i

relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.

**2. 01.** (ex 2. 01. parte ammissibile) Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

### ART. 3.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000 ».

**3. 1.** (ex 3. 1.) Vignali, Bertolini.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000 ».

**3. 2.** (ex 3. 2.) Tassone, Mantini, Manino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*

**3. 3.** (ex 3. 4.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro ».

3. 4. (ex 3. 5.) Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 2.*

3. 5. (ex 3. 7.) Lanzillotta.

*Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.*

3. 6. (ex 3. 8.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 4.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: convenzionate con la seguente: accreditate.*

4. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali,*

4. 2. (vedi 4. 3.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da fissare non oltre il 1° gennaio 2011.*

4. 3. (ex 4. 4.) Lanzillotta.

ART. 4-bis.

*Sopprimerlo.*

4-bis. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

ART. 5-bis.

*Sopprimerlo.*

5-bis. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

5-bis. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

5-bis. 3. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3;*

*sopprimere la lettera e);*

*al comma 3, sopprimere la lettera a).*

5-bis. 4. Ghiglia.

*Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: , in via definitiva.*

**5-bis. 5.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Zazzera, Scilipoti.

*Al comma 2, lettera a), capoverso, sostituire le parole: articoli 159 con le seguenti: articoli 146.*

**5-bis. 6.** Bossa.

*Al comma 2, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, nel caso in cui risultino necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il soprintendente può chiedere una proroga ai fini dell'espressione del previsto parere definitivo, nel rispetto comunque dei tempi di cui al comma 3 del presente articolo.*

**5-bis. 7.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Zazzera, Scilipoti.

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3;*

*sopprimere la lettera e);*

*al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**5-bis. 8.** Tortoli, Fallica.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**\*5-bis. 9.** Mariani, Margiotta, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**\*5-bis. 10.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

*Al comma 2, lettera c), capoverso, dopo le parole: valutazione ambientale strategica (VAS) aggiungere le seguenti: , qualora effettuate nella medesima sede statale o regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

**5-bis. 11.** Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.*

**5-bis. 12.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**\*5-bis. 13.** Margiotta, Bossa, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**\*5-bis. 14.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**5-bis. 15** Braga, Bossa, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**5-bis. 16.** Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

**5-bis. 17.** Bossa.

*Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5-bis. 18.** Lanzillotta.

*Al comma 3, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: con la partecipazione dei con le seguenti: sentiti i.*

**5-bis. 19.** Mantini.

ART. 5-ter.

*Sopprimerlo.*

**5-ter. 1.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*5-ter. 2.** Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*5-ter. 3.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma sono escluse le strutture e gli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette e delle aree marine di reperimento.*

**5-ter. 4.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

*Al comma 1, dopo le parole: aree naturali protette aggiungere le seguenti: e*

salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale.

**5-ter. 5.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La realizzazione delle strutture di cui al presente comma è comunque sottoposta al preventivo parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.*

**5-ter. 6.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Lo strumento attuativo di piani urbanistici oggetto di valutazione ambientale strategica (VAS), o di verifiche ambientali comunque denominate dalle leggi regionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2-ter, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la normativa comunitaria, non è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi di interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

*2-bis.* All'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente comma:

“1-bis. Le Regioni, nell'adeguamento di cui al comma 1, definiscono le modalità di svolgimento della VAS contenute nella

parte seconda, titolo secondo del presente decreto legislativo, per integrarle con le disposizioni in materia di governo del territorio, evitando duplicazioni ed operando secondo criteri di massima semplificazione procedimentale” ».

**5-ter. 150.** Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

*Sopprimere il comma 3.*

**\*5-ter. 7.** Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 3.*

**\*5-ter. 8.** Favia, Donadi, Borghesi, Zazera, Piffari, Scilipoti.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Per assicurare un’efficace azione di tutela del paesaggio nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo criteri di leale collaborazione, il Ministero dei Beni culturali, le Regioni e gli Enti locali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, stipulano in sede di Conferenza Unificata un accordo volto a rafforzare le modalità di cooperazione nella predisposizione dei piani paesaggistici regionali e nella gestione dei vincoli, ad individuare forme di semplificazione e di accelerazione procedurali, dando anche immediata attuazione al disposto dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ad adottare scelte organizzative e di sistema le conseguenti misure di rafforzamento delle rispettive strutture per lo svolgimento delle relative funzioni. »

**5-ter. 151.** Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

ART. 6-bis.

*Sopprimerlo.*

**6-bis. 1.** Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6-bis.

1. All’articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « prevedono nel bando di gara che » sono soppresse e dopo le parole: « risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo » sono aggiunte le seguenti: « o per decadenza dell’attestazione di qualificazione »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di servizi e forniture »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento o per decadenza dell’attestazione di qualificazione ».

**6-bis. 2.** Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Premettere il seguente comma:*

01. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « che hanno commesso violazioni » è inserita la seguente: « grave ».

**6-bis. 150.** Marinello

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**6-bis. 3.** Mariani, Margiotta, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai bandi di gara in corso.

**6-bis. 4.** Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:*

ART. 6-ter.

1. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

2. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

**6-bis.0150** Lenzi

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** (vedi 7. 1.) Favia, Borghesi, Donadi, Porcino, Paladini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 54 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a tre giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio, nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

**7. 2.** (vedi 7. 2.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*7. 3.** (vedi 7. 3.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*7. 151.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1 dell'articolo 54 la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quindici ».

**7. 151.** Pedoto

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1 dell'articolo 54 la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

**\*7. 152.** Pedoto

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione.*

**7. 4.** (ex 7. 5.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: un esemplare della denuncia, aggiungere le seguenti: all'autorità locale di pubblica sicurezza.*

**7. 150.** Pedoto

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 5.** Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

*Al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,*

**7. 6.** Zaccaria.

ART. 7-ter.

*Sopprimerlo.*

**7-ter. 1.** Favia, Donadi, Borghesi, Porcino, Paladini.

*Al comma 1, sostituire le parole: la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero con le seguenti: l'eventuale eliminazione o per.*

**\*7-ter. 2.** Favia, Donadi, Borghesi, Porcino, Paladini.

*Al comma 1, sostituire le parole: la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero con le seguenti: l'eventuale eliminazione o per.*

**\*7-ter. 3.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 7-quater.

*Sopprimerlo.*

**7-quater. 1.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7-quater.

*(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).*

1. Fino alla data del 31 giugno 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, l'elenco nominativo an-

nuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.

3. A decorrere dal 1° giugno 2010, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla relativa notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 2, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

5. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**7-*quater*. 2.** Borghesi, Donadi, Favia, Di Giuseppe.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 9-*quinques* del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 5, le parole « Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi » sono sostituite dalle seguenti: « L'elenco nominativo annuale deve essere trasmesso »;

d) al comma 6. la parola « trimestrale » è soppressa.

**7-*quater*. 3.** Zaccaria.

*Dopo l'articolo 7-*quater* inserire il seguente:*

ART. 7-*quinquies*.

1. Il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009 è differito al 30 giugno 2010.

**7-*quater*. 0100.** Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

**(Inammissibile)**

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** (*ex* 8. 1.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« L'iscrizione di cui al secondo comma avviene previo coordinamento con l'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

**8. 2.** (*ex* 8. 4.) Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 10, comma 1, sostituire le parole: che non siano in possesso con le seguenti: qualora tali locali non siano in possesso*

**8. 150.** Vanalli

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*8. 3.** (ex 8. 2.) Madia, Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*8. 4.** (ex 8. 3.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

ART. 8-bis.

*Sopprimerlo.*

**\*8-bis. 1.** Zaccaria.

*Sopprimerlo.*

**\*8-bis. 2.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«9-bis. Il regolamento prevede altresì, per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, il rilascio dell'autorizzazione periodica con modalità semplificate, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa. Il Governo è autorizzato ad adeguare alla presente disposizione l'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ».

**8-bis. 3.** Zaccaria.

ART. 8-ter.

*Sopprimerlo.*

**8-ter. 1.** Rao.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

« I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante ».

**\*\*8-ter. 2.** Contento.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

« I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante ».

**\*\*8-ter. 3.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: legge 24 novembre 2000, n. 340, aggiungere le seguenti: ovvero a cura di un iscritto all'albo degli avvocati.*

**8-ter. 4.** Borghesi, Favia, Donadi.

*Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 8-quater.

*(Semplificazione della pubblicazione dell'atto costitutivo delle società).*

1. Il primo comma dell'articolo 2296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Gli atti costitutivi delle società, sottoscritti dai contraenti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per

l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura, rispettivamente, dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero del notaio rogante o autenticante ».

2. Il secondo comma dell'articolo 2300 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia con attestazione della conformità all'originale da parte del legale rappresentante della società con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 2296 ».

**8-ter. 01.** De Girolamo.

*Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 8-*quater*.

*(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).*

1. All'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: « energia elettrica » sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui

all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.

3-*ter*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato ».

**\*8-ter. 02.** (ex 8. 02.) Libè, Tassone.

*Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 8-*quater*.

*(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).*

1. All'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: « energia elettrica » sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui

all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.

**3-ter.** La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato ».

**\*8-ter. 03.** (ex 8. 06.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 8-*quater*.

*(Semplificazione delle procedure di revisione dei veicoli per autotrasporto di merci per conto terzi).*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della regolarità amministrativa della circolazione, i veicoli adibiti a trasporto merci devono essere sottoposti a revisione annuale. I soggetti autorizzati ad eseguire la revisione, verificano la permanenza dell'iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori mediante consultazione telematica dei dati a disposizione dell'amministrazione ».

**8-ter. 04.** (ex 8. 09.) Vignali, Bertolini.

ART. 9.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 2012 con la seguente: 2011.*

**9. 1.** (ex 9. 12.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

**\*9. 2.** (ex 9. 6.) Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

**\*9. 3.** (ex 9. 7.) Tassone, Mantini, Mannino.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità

commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

**\*9. 4.** (ex 9. 8.) Vignali, Bertolini.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* che riferisce semestralmente sullo stato di attuazione dei programmi di competenza di regioni, province e comuni previsti al comma 1, lettera c), numero 2).

**9. 5.** (ex 9. 10.) Lanzillotta.

ART. 9-bis.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* è valutato con le seguenti: comporta una valutazione negativa.

**9-bis. 1.** Favia, Donadi, Borghesi.

ART. 9-ter.

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere i seguenti:*

ART. 9-quater.

*(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:

a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati

fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'*e-government* del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento

dei procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;

f) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;

g) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2012.

#### ART. 9-quinquies.

##### *(Consulta per la semplificazione).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata « Consulta », al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da lui delegato, è composta:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali

riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata;

c) da un rappresentante designato da ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

4. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.

6. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 5 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

7. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

8. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.

**9-ter. 01.** *(ex 9. 04. parte ammissibile)*  
Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 9-quater.

*(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2012.

**9-ter. 02.** *(ex 9. 05. parte ammissibile)*  
Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 9-quater.

*(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).*

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di

atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

**\*9-ter. 03.** *(ex 9. 06.)* Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 9-quater.

*(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).*

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento

della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

**\*9-ter. 04.** (ex 9. 07.) Tassone, Mantini, Mannino.

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 9-quater.

*(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).*

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento

della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

**\*9-ter. 05.** (ex 9. 08.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 9-quater.

*(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).*

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti: « Le disposi-

zioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ».

**\*\*9-ter. 06.** (ex 9. 015.) Tassone, Mantini, Mannino.

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 9-*quater*.

*(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).*

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante

ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ».

**\*\*9-ter. 07.** (ex 9. 018.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere seguente:*

ART. 9-*quater*.

*(Semplificazione in materia di adempimenti topografici ed ecografici).*

1. Al fine di consentire ai Comuni di provvedere, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, capi VII e VIII, alla esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici e alle revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti e agli altri adempimenti statistici, è istituito presso il Ministero dell'Interno il servizio di gestione della toponomastica nazionale, che sarà erogato, su richiesta dei Comuni interessati, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e l'Istituto Nazionale di Statistica, da Poste Italiane S.p.A.. Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, sentito il Ministro della Semplificazione Normativa e l'Istituto Nazionale di Statistica, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche della piattaforma e le modalità di corresponsione del prezzo del servizio al fornitore dello stesso.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di cui al precedente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**9-ter. 0150.** Marinello

*(Inammissibile)*

ART. 10.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**10. 150.** Bernardo

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole:* tramite posta elettronica certificata *con le seguenti:* per via telematica.

**\*10. 1.** Giovanelli.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole:* tramite posta elettronica certificata *con le seguenti:* per via telematica.

**\*10. 2.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'am-

ministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole:* tramite posta elettronica certificata *con le seguenti:* per via telematica.

**\*10. 3.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 3, sostituire la parola:* sentita *con le seguenti:* previa intesa con.

**\*\*10. 4.** Giovanelli.

*Al comma 3, sostituire la parola:* sentita *con le seguenti:* previa intesa con.

**\*\*10. 5.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Al comma 3, sostituire la parola:* sentita *con le seguenti:* previa intesa con.

**\*\*10. 6.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 4, dopo le parole:* Ministro della difesa *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

**\*10. 7.** Giovanelli.

*Al comma 4, dopo le parole:* Ministro della difesa *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

**\*10. 8.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Al comma 4, dopo le parole:* Ministro della difesa *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

**\*10. 9.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*\*10. 10.** Giovanelli.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*\*10. 11.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*\*10. 12.** Osvaldo Napoli.

ART. 10-bis.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10-bis.

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. L'amministrazione di cui al comma 7 correda l'AIR degli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri con l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-ter. L'amministrazione di cui al comma 7 non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese senza corredare l'AIR della dimostrazione di averne ridotti o eliminati altri, anche mediante un nuovo atto normativo, per un pari importo stimato.

7-quater. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei commi 7-bis e 7-ter non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri ».

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare alle disposizioni del presente articolo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

**10-bis. 1.** Zaccaria.

*Al comma 2, dopo le parole: costi gravanti sui destinatari aggiungere le seguenti: , valutati con l'applicazione dello « European Standard Cost Model ».*

**10-bis. 2.** Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 11.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché si trovino oltre un chilometro di distanza dalle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione ».

**11. 150.** Zeller, Brugger

**(Inammissibile)**

ART. 12.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Nel caso in cui l'ufficio non convochi la conferenza di servizi di cui al comma 4 e richieda direttamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, alle competenti amministrazioni,

queste devono esprimere il parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

4-ter. Scaduto il termine di cui al comma 4-bis, il responsabile del procedimento acquista automaticamente la funzione di commissario *ad acta* e provvede in luogo dell'amministrazione inadempiente, nel termine di quindici giorni ».

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è abrogato.

**12. 1.** (ex 12. 3.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

#### ART. 17.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli amministratori regionali e i direttori generali delle ASL rispondono dei danni procurati all'erario per il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1.

**17. 1.** (ex 17. 1.) Lanzillotta.

#### ART. 18.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

##### ART. 18-bis.

*(Obbligo di fatturazione elettronica).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché con enti, agenzie, società per azioni a prevalente capitale pubblico e delle società concessionarie di pubblici servizi, deve essere effettuata esclusivamente in via elettronica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre trenta giorni prima del 1° gennaio 2011, sono definite le norme tecniche e le procedure per l'attuazione del presente articolo nonché il soggetto gestore del processo elettronico di fatturazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 2011 le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

**18. 01.** (ex 18. 01.) Lanzillotta.

#### ART. 19-bis.

*Sopprimerlo.*

**\*19-bis. 1.** Contento.

*Sopprimerlo.*

**\*19-bis. 2.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

*Sopprimerlo.*

**\*19-bis. 3.** Favia, Donadi, Borghesi.

#### ART. 20-bis.

*Sopprimerlo.*

**\*20-bis. 150.** Marinello.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*20-bis. 1.** Osvaldo Napoli.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*20-bis. 2.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*20-bis. 3.** Giovanelli.

*Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).*

**\*\*20-bis. 4.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).*

**\*\*20-bis. 5.** Giovanelli.

*Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).*

**\*\*20-bis. 6.** Tassone, Mantini, Manino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) al comma 10, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 » sono soppresse.

**20-bis. 7.** Zaccaria.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*20-bis. 8.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*20-bis. 9.** Giovanelli.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*20-bis. 10.** Tassone, Mantini, Mannino.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.*

roperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

**\*\*20-bis. 11.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.*

**\*\*20-bis. 12.** Giovanelli.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.*

**\*\*20-bis. 13.** Tassone, Mantini, Mannino.

ART. 20-ter.

*Sopprimerlo.*

**\*20-ter. 1.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

ART. 20-quater.

*Sopprimerlo.*

**20-quater. 1.** Rao.

ART. 20-quinquies.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 3-bis dell'articolo 130 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « mediante l'impiego del telefono » sono aggiunte le seguenti: « e della posta cartacea »;

b) dopo le parole «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono aggiunte le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1».

**20-quinquies. 1.** Stracquadanio.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).*

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, *piercing*, agopuntura, podologo, callista, *manicure*, *pedicure* e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.

3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende assolto in

quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del modello unico del centro di raccolta o smaltimento finale.

**\*20-quinquies. 01.** *(ex 20. 05.)* Marchioni, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).*

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, *piercing*, agopuntura, podologo, callista, *manicure*, *pedicure* e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.

3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del decreto legisla-

tivo n. 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del modello unico del centro di raccolta o smaltimento finale.

**\*20-quinquies. 02.** (ex 20. 06.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR)).*

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).

2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).

**20-quinquies. 03.** (ex 20. 08.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).*

1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi delle diverse autorità competenti

per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse sono tenute a coordinare la propria azione sul territorio.

2. La ripetizione degli accessi presso una attività economica entro sei mesi deve essere motivata.

**20-quinquies. 04.** (ex 20. 012.) Tassone, Mantini, Mannino.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).*

1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.

**20-quinquies. 05.** (ex 20. 026.) Tassone, Mantini, Mannino.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici).*

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. All'articolo 2, lettera f), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, le parole: « ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente » sono soppresse.

**\*20-quinquies. 06.** (ex 20. 023.) Peluffo, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici).*

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. All'articolo 2, lettera f), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, le parole: « ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente » sono soppresse.

**\*20-quinquies. 07.** (ex 20. 025.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazioni di adempimenti tributari).*

1. L'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

**\*\*20-quinquies. 08.** (ex 20. 028.) Tassone, Mantini, Mannino.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazioni di adempimenti tributari).*

1. L'articolo 44-bis del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

**\*\*20-quinquies. 09.** (ex 20. 030.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue).*

1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

« f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto ».

**\*20-quinquies. 010.** (ex 20. 031.) Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue).*

1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

« f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto ».

**\*20-quinquies. 011.** (ex 20. 032.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).*

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono » sono soppresse.

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: « del decreto legislativo n. 114 del 1998. » sono aggiunte le seguenti: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita ».

3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: « , che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

**\*\*20-quinquies. 012** (ex 20. 034.) Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).*

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed

operative delle attività che li producono » sono soppresse.

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: « del decreto legislativo n. 114 del 1998. » sono aggiunte le seguenti: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita ».

3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: « , che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

**\*\*20-quinquies. 013.** (ex 20. 036.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).*

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono » sono soppresse.

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legi-

slativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: « del decreto legislativo n. 114 del 1998. » sono aggiunte le seguenti: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita ».

3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: « , che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

**\*\*20-quinquies. 014.** (ex 20. 037.) Tassone, Mantini, Mannino.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART.. 20-sexies.

*(Semplificazione in materia di attività di manutenzione).*

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione

dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti ».

**\*20-quinquies. 015.** (ex 20. 038.) Libè, Tassone.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazione in materia di attività di manutenzione).*

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti ».

**\*20-quinquies. 016.** (ex 20. 039.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione).*

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 4. I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sa-

nitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività ».

**\*\*20-quinquies. 017.** (ex 20. 041.) Libè, Tassone.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART.. 20-sexies.

*(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione).*

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 4. I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività ».

**\*\*20-quinquies. 018.** (ex 20. 042.) Vignali, Bertolini.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).*

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

**\*20-quinquies. 019.** (ex 20. 044.) Libè, Tassone.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART.. 20-sexies.

*(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).*

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

**\*20-quinquies. 020.** (ex 20. 045.) Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 20-sexies.

*(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).*

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

**\*20-quinquies. 021.** (ex 20. 046.) Vignali, Bertolini.

ART. 21-bis.

*Sopprimerlo.*

**\*21-bis. 1.** Lanzillotta.

*Sopprimerlo.*

**\*21-bis. 2.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Sopprimerlo.*

**\*21-bis. 3.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

## ART. 22-bis.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 22-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 476, la lettera *i-bis*) è abrogata.

**22-bis. 1.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

## ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** (*ex 23. 1.*) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

## ART. 24.

*Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

**24. 1.** (*ex 24. 1.*) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

*Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: previa intesa con la.*

**24. 2.** (*ex 24. 2.*) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

## ART. 26.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: a legislazione vigente con le seguenti: di fatto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

**26. 1.** (*ex 26. 1.*) Lanzillotta.

## ART. 28.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

## ART. 29.

*(Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa).*

1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali » sono aggiunte le seguenti: « , delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni »;

c) all'articolo 2, comma 3, le parole: « non superiori a novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a sessanta giorni »;

d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: « , con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione » sono soppresse;

e) all'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al comma 9, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis »;

f) all'articolo 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di rilascio di atti accertativi delle qualità della persona integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale »;

g) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: « , salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 » sono soppresse;

h) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale »;

i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicano l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

l) all'articolo 17, comma 1, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

m) all'articolo 17, il comma 2 è abrogato;

n) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

ART. 19-bis.

*(Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione).*

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi.

2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3".

*sostituire il titolo del Capo III con il seguente:*

### CAPO III

#### NUOVI TERMINI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

**28. 1.** *(vedi 28. 1, 29. 1. e 30. 6.)* Mantini, Tassone.

*Al comma 2, sostituire le parole: individuano puntualmente le disposizioni con le seguenti: dovranno adeguarsi alle disposizioni.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 28, comma 2, sostituire le parole: e quelle che attengono con le seguenti: e a quelle che attengono.*

**28. 100.** Bressa

*Al comma 2, sostituire le parole: I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano puntualmente le disposizioni con le seguenti: Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una ricognizione delle disposizioni.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: e quelle che attengono con le seguenti: e a quelle che attengono.*

**28. 100.** (Nuova formulazione) Bressa.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: i diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: , in materia di trasparenza amministrativa, efficienza ed efficacia delle prestazioni.*

**28. 2.** (ex 28. 2.) Lanzillotta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano l'impatto finanziario connesso al conseguimento dei predetti standard su tutto il territorio nazionale.*

**28. 3.** (ex 28. 3.) Lanzillotta.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.*

**28. 4.** (ex 28. 5.) Lanzillotta.

ART. 29.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di incentivazione finanziaria*

**29. 150.** Bernardo

*Al comma 1, lettera d-bis), sopprimere le parole da: , ove non ricorrano fino a: discipline imperative,*

**29. 1.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:*

*d-ter) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;*

**29. 2.** (ex 29. 5.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

*Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,*

**\*29. 3.** (ex 29. 6.) Favia, Donadi, Barbato.

*Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,*

**\*29. 4.** (ex 29. 7.) Tassone, Mannino.

Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,

**\*29. 5.** (ex 29. 8.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: , assicurare l'interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa.

**29. 6.** (ex 29. 9.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

*e-bis*) garantire il completamento degli interventi diretti a consentire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

**29. 7.** (ex 29. 10.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale con le seguenti: l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali.

**29. 8.** (vedi 29. 11.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: , stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale.

**29. 9.** Contento.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

s) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;

t) prevedere che dei nuclei di valutazione, aventi il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.

**29. 10.** (ex 29. 18.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

s) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti.

**29. 11.** (ex 29. 22.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

## ART. 30.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge con le seguenti: trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**30. 1.** (ex 30. 1.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**30. 2.** (ex 30. 2.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche.*

**30. 3.** (ex 30. 4.) Mantini, Tassone.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.*

**30. 4.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e sostanziale.*

**\*30. 5.** Mantini.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e sostanziale.*

**\*30. 6.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: giuridica,*

**30. 7.** Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*30. 8.** Mantini.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*30. 9.** Favia, Donadi, Borghesi.

## ALLEGATO 3

**5-02242 Rossa: Accesso ai documenti non più coperti da segreto di Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Rossa, concernente la normativa sul segreto di Stato, si fa presente che la legge n. 124 del 2007 ha innovato la materia del segreto di Stato, introducendo, tra l'altro (articolo 39), l'istituto dell'accesso agli atti già coperti da segreto e demandando ad un apposito regolamento l'individuazione della normativa di dettaglio.

Alle nuove disposizioni legislative è stata data attuazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 che, in particolare, ha specificato, all'articolo 10, i criteri in base ai quali valutare la sussistenza di un interesse qualificato in capo al richiedente, ai fini del riscontro all'istanza.

Sulla base di tali criteri sono state esaminate e trattate, ai fini dei conseguenti riscontri, le richieste di accesso formulate ai sensi della nuova normativa.

Com'è noto, peraltro, talune criticità, evidenziatesi nella fase di applicazione della disciplina, hanno reso opportuno un

approfondimento della materia, al fine di pervenire alla chiarificazione interpretativa e all'affinamento delle disposizioni di riferimento.

È stata, pertanto, istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita Commissione che si è avvalsa del contributo dei Vertici degli Organismi, ascoltati nel corso di mirate audizioni, la cui attività è stata prorogata, con decreto del 18 settembre 2009, fino al 30 giugno 2010.

Dei lavori della Commissione, il Sottosegretario di Stato – Autorità delegata – ha riferito al Comitato parlamentare di controllo, Organo privilegiato di interlocuzione del Sistema di informazione per la sicurezza, nel corso di una audizione tenutasi in data 15 dicembre 2009.

Nel frattempo la Commissione ha continuato a valutare le istanze formulate ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 124 del 2007.